



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 88 DEL 28/05/2020**

**SEDUTA PUBBLICA  
OGGETTO**

---

Determinazioni in merito alla rimozione del vincolo di determinazione prezzi degli edifici di edilizia residenziale pubblica. Addendum agli schemi di convenzione approvati con Deliberazione C.C. n.153 del 26/11/2013.

---

L'anno duemilaventini, il giorno ventotto del mese di maggio, previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme previsti dalla legge, dallo statuto e dalle disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale, adottate in data 15.04.2020 ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27, il Consiglio Comunale si è riunito in videoconferenza in seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI in qualità di Segretario Generale .

La seduta si svolge con modalità telematica a mezzo di idonea piattaforma tecnologica fornita dal Comune, alla quale sono collegati a distanza tutti i partecipanti di seguito elencati, ed è resa pubblica mediante diffusione a mezzo streaming video. La seduta si intende effettuata nella sede istituzionale del Comune, presso la quale sono fisicamente presenti il Presidente del Consiglio Comunale e il Segretario Generale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

MONICA BINI - INGA BOLOGNESI - FILIPPO LA GRASSA.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 23 Consiglieri:

FOSSI EMILIANO	Presente	OTRANTO ANTONIO	Presente
CIAMBELLOTTI ELEONORA	Presente	PRISCO ANGELINA	Presente
CILIBERTO GIUSI	Presente	QUERCIOLI MARIA SERENA	Presente
STEFANINI ANDREA	Presente	CAMILLETTI CLAUDIA	Assente
TAMMARO ROCCO	Presente	CANTINI ANDREA	Presente
CONSIGLI ALESSANDRO	Presente	LA GRASSA FILIPPO	Presente
GRECO ANTONELLA	Presente	GANDOLA PAOLO	Presente
BOLOGNESI INGA	Presente	MATTEINI DANIELE	Presente
CAROVANI ALESSANDRA	Presente	PIZZIRUSSO CONCETTA	Presente
AZZARRI ALESSANDRA	Presente	TAGLIAFERRI ANDREA	Presente
MURGIA SANTA	Presente	BALLERINI LORENZO	Presente
BINI MONICA	Presente	BAUDO GIANNI	Assente
GALLETTI LORENZO	Presente		

e all'atto della votazione sono presenti n. 23 Consiglieri

essendo entrati CAMILLETTI CLAUDIA ed essendo usciti MURGIA SANTA.

Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - RICCI LUIGI - ROSO MONICA ed assenti NUCCIOTTI RICCARDO - SALVATORI GIORGIA ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, VI comma dello statuto comunale.

(\* ) Essendo entrati; (\*\* ) Essendo usciti nel corso della seduta

IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 38 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE".

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, commi da 45 a 50, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che i Comuni possano cedere in piena proprietà le aree peep già concesse in diritto di superficie ed eliminare i vincoli gravanti sugli alloggi costruiti su aree cedute in diritto di proprietà, attraverso il pagamento di un corrispettivo da parte del proprietario dell'alloggio e la stipula di convenzioni sostitutive di quelle precedentemente redatte ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 della Legge n. 865/1971;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha da tempo attivato, ai sensi della suddetta L. n. 448/1998, il procedimento di vendita delle aree peep già concesse in diritto di superficie e di sostituzione delle convenzioni a suo tempo stipulate, al fine di eliminare i vincoli gravanti sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica convenzionata, approvando, nel corso degli anni, una serie di atti fra cui i seguenti:

- Deliberazione di C.C. n. 133 del 30.09.1999 (*per attivare l'intera operazione così come prevista dalla L. n. 448/1998 ed approvare gli schemi di convenzione sia per le aree in diritto di superficie che in proprietà*)
- Deliberazione di G.C. n. 104 del 19.04.2002 (*per approvare nuovi criteri per incentivare l'adesione all'operazione di acquisto e svincolo delle aree peep*)
- Deliberazione di G.C. n. 203 del 20.09.2002 (*per modificare gli schemi di convenzione sostitutiva*)
- Deliberazioni di G.C. n. 14 del 27.01.2006, n. 4 del 19.01.2007, e n. 25 del 12.02.2008 (*per il rilancio dell'operazione negli anni 2006-2007 e 2008*)
- Deliberazione G.C. n. 178 del 13.10.2008 (*per approvare lo schema di convenzione da stipulare in caso di cessione in proprietà di area peep concessa in diritto di superficie da oltre 30 anni*)
- Deliberazione del C.C. n. 168 del 27.10.2011 (*per svincolare alloggi edificati su aree cedute in diritto di proprietà da oltre 30 anni*)

ed inoltre, relativamente al calcolo dei corrispettivi:

- Deliberazione di C.C. n. 153 del 29.09.2009 con la quale:
  - venivano riviste le modalità di calcolo del corrispettivo in base al disposto dell'art. 2, comma 89, L. n. 244/2007 ed a interpretazione fornita dalla Corte dei Conti Sez. Lombardia e successivi aggiornamenti del corrispettivo operati con deliberazioni di G.C. n. 12/2011, 13/2012 e 11/2013, vista anche la pronuncia n. 22/CONTR/11 della Corte dei Conti a Sezioni riunite in data 14 aprile 2011;
  - veniva ridefinita l'operazione di cessione in proprietà delle aree peep già in diritto di superficie e di sostituzione delle convenzioni ed eliminazione dei vincoli per gli alloggi in diritto di proprietà, con particolare riferimento alle modalità di calcolo dei corrispettivi ed in base alle disposizioni di cui all'art. 37, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, così come modificato dall'art. 2, comma 89, lett. a), della Legge 24.12.2007 n. 244, secondo le indicazioni fornite dal parere n. 1 del 15.01.2009 della Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti (in seguito confermato dal parere a Sez. Riunite della Corte dei Conti n. 22 del 2011);
- Deliberazione di C.C. n. 76 del 26.04.2012 (*per definire le modalità per la rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione, così come previsto dai commi 49-bis e 49-ter, tramite il*



*versamento di un ulteriore corrispettivo, in revisione della precedente deliberazione di C.C. n. 178/2009);*

- Deliberazione C.C. 153 del 26/11/2013 ( che approva gli indirizzi operativi e gli schemi di convenzione allegati alla medesima modificati ed integrati anche a seguito delle modifiche intervenute al comma 46 dell'art. 31 della Legge n. 448/1998, con legge n.106 del 12 luglio 2011, legge n. 14 del 24 febbraio 2012 e legge n.135 del 5 agosto 2012, e comunque rivisti anche al fine di ottimizzare il lavoro svolto dall'Ufficio Contratti del Comune ed oggi svolto dal Settore 4 "Programmazione e gestione del territorio" per la stipula delle convenzioni sugli alloggi peep;
- Determinazione Dirigenziale del Settore "Gestione del Territorio" n. 29 del 16.11.2009 (*ripartizione alloggio per alloggio dei corrispettivi*) quale elaborazione di un efficace strumento di lavoro per l'ufficio per poter procedere nell'anno 2009-2010 sia alla cessione in piena proprietà delle aree peep già concesse in diritto di superficie, sia alla sostituzione delle convenzioni per gli alloggi costruiti su aree in diritto di proprietà (laddove ancora possibile), su richiesta degli interessati o in altre forme che saranno sul momento ritenute più opportune dall'Amministrazione e dagli uffici;

VISTI i commi 49 *bis* e 49 *ter* del citato art. 31 della legge n. 448/1998, come inseriti dall'art. 5, comma 3 bis, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106, al fine esplicito di agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, di seguito riportati:

- 49-bis: *"I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all' articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."*

- 49-ter: *"Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni previste dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380";*

PRESO ATTO, pertanto, che la facoltà di rimuovere i suddetti vincoli è condizionata alla sussistenza dei seguenti presupposti:

- decorrenza di almeno 5 anni dalla data del primo trasferimento;
- stipula di una nuova convenzione in forma pubblica a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione;
- pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 49 bis sopra riportato;

VISTO, inoltre, l'art. 25-undecies del D.L. 23.10.2018, n. 119, convertito nella legge 17.12.2018, n. 136, il quale modifica ulteriormente il sopra citato comma 49 bis dell'art. 31 della legge n. 448/1998, vi aggiunge un nuovo comma 49 quater e stabilisce ulteriori disposizioni in materia, come di seguito riportato:



"All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 49-bis è sostituito dal seguente:

«49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati»;

b) dopo il comma 49-ter è inserito il seguente:

«49-quater. In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato. L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalità di cui ai commi 49-bis e 49-ter. La rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva»;

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Il decreto di cui al comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.";

PRESO ATTO che:

- ai sensi della nuova formulazione del comma 49 bis, attualmente vigente, la percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione dell'art. 31, comma 48, della legge n. 448/1998, necessaria per la rimozione dei vincoli di cui trattasi e per la conseguente stipula delle nuove convenzioni, dalla data di entrata in vigore della legge n. 136/2018 è determinata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e non più dai Comuni come in precedenza;
- il suddetto decreto ministeriale, che avrebbe dovuto essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto legge, non è stato emanato;
- le disposizioni di legge che assegnavano ai Comuni la suddetta competenza non sono state esplicitamente abrogate;

VISTA la relazione del Dirigente pro-tempore del Settore 4 - "Programmazione e gestione del territorio" in data 04 Maggio 2020, allegata al presente atto sotto la lettera A) onde formarne parte integrante e sostanziale, con la quale si propone di procedere alla rimozione dei vincoli

convenzionali del prezzo massimo di cessione e/o del canone di locazione per gli alloggi di edilizia popolare convenzionata al fine di non avere gravi paralisi e pregiudizi al diritto di alienazione degli immobili, salvo conguaglio dovuto per il corrispettivo a seguito di emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 31, comma 49 bis, della Legge 448/1998, come innovato dall'art. 25-undecies del D.L. 23.10.2018, n. 119, convertito nella legge 17.12.2018, n. 136;

DATO ATTO che, come si evince dall'elenco riepilogativo del PEEP del Comune di Campi Bisenzio, allegato sotto la lettera B) al presente atto onde formarne parte integrante e sostanziale:

- le convenzioni dei piani di edilizia popolare nel Comune di Campi Bisenzio partono dalla fine degli anni '70 e fino al 1998;
- in conformità alle deliberazioni comunali approvate e dietro specifica richiesta sono stati attuati negli anni procedimenti di vendita delle aree peep e di sostituzione delle convenzioni volti all'eliminazione dei vincoli gravanti sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica convenzionata (rimozione dei vincoli di inalienabilità *ex lege* 179/1992, passaggi da diritto di superficie in proprietà e svincoli dal prezzo massimo di cessione e/o canone di locazione);
- le convenzioni sulle quali grava il vincolo del prezzo massimo di cessione e del canone di locazione hanno una durata di anni trenta dalla stipula della convenzione originaria;
- il vincolo del prezzo massimo di cessione e del canone di locazione è ad oggi residuale per il PEEP del Comune di Campi Bisenzio in quanto permane solo per le convenzioni stipulate dagli anni '90;
- 

RITENUTO pertanto, in considerazione della situazione sopra descritta, che si renda necessario, al fine di non causare gravi paralisi e pregiudizi al diritto di alienazione degli immobili, provvedere alla rimozione dei vincoli di cui sopra ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, prevedendo comunque un eventuale conguaglio del corrispettivo nel caso di emanazione del suddetto decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'eventuale diversa commisurazione dei corrispettivi medesimi;

DATO ATTO che l'eventuale conguaglio si rende necessario in ottemperanza al principio del perfetto pareggio economico di cui all'art. 35 della Legge 865/1971, che si configura quale disposizione inderogabile idonea ad integrare automaticamente il contenuto della convenzione (artt. 1339 c.c. e ss) per la copertura dei costi di acquisizione delle aree destinate alla realizzazione dei piani e delle opere di urbanizzazione (orientamento consolidato della giurisprudenza: Cassazione 8/4/2016 n. 6928; Consiglio di Stato 14/03/2016 n. 1018);

RITENUTO altresì opportuno inserire negli schemi di convenzione integrativa, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 153 del 26/11/2013, una clausola che preveda un conguaglio tra le parti se e quando il decreto ministeriale porterà modifiche ai corrispettivi già determinati dal Comune, come di seguito indicato:

*“Sono quindi fatti salvi e sin da ora accettati gli effetti derivanti dagli ulteriori eventuali conteggi da effettuarsi in virtù dell’emanazione del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di cui all’art. 31, comma 49-bis, L. 448/1998, come innovata dal D.L. 119/2018 e sua conversione in L. 136/2018, e con espressa reciproca accettazione dell’obbligo ad effettuare entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta in tal senso, il saldo definitivo in denaro da corrispondersi in favore della parte che risulterà creditrice all’esito di tale eventuale futura perequazione, rispetto a quanto già provvisoriamente calcolato e versato”;*

VISTO l'art. 31, c. da 45 a 50, L. n. 448/1998 e s.m.i.;

VISTO l'art. 42, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTE le delibere C.C. n. 288 e n. 289 del 23/12/2019, con le quali sono stati rispettivamente approvati l' "Aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2020/2022" e il "Bilancio di Previsione 2020/2022" e la deliberazione G.C. n. 3 del 13/01/2020 con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 ed il documento denominato "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2020" e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri favorevoli relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento espressi rispettivamente dall'Arch. Letizia Nieri, Dirigente pro-tempore settore 4° "Programmazione e gestione del territorio" e dal Dirigente del 3° Settore "Risorse", ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 così come sostituito dall'art. 3, c.2 lett. b) D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012;

RICHIAMATO il parere favorevole espresso in data 20.05.2020 dalla II Commissione Consiliare "*Assetto del Territorio*" in merito al presente provvedimento, depositato in atti;

UDITI:

- l'illustrazione della proposta di deliberazione esposta dal Vice Sindaco Di Fede, delegato in materia di "*Urbanistica, Edilizia Privata, Personale*",
- gli interventi unitamente alla dichiarazione di astensione espressi in forma separata dal Consigliere Gandola capogruppo di "FORZA ITALIA", dal Consigliere Cantini capogruppo della "LEGA SALVINI TOSCANA" e dal Consigliere Ballerini capogruppo di "CAMPI A SINISTRA",
- le osservazioni esposte dal Consigliere Galletti capogruppo del "PARTITO DEMOCRATICO" e dal Consigliere Tagliaferri (gruppo "SI-FARE CITTA"),
- la replica formulata dal Vice Sindaco Di Fede;

PRESO ATTO altresì che nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all'ordine dei lavori consiliari, ha lasciato la seduta il Consigliere Murgia mentre è tornata a far parte dell'adunanza il Consigliere Camilletti; sono pertanto presenti n. 23 Consiglieri;

PROCEDUTO a votazione della proposta deliberativa in esame mediante appello nominale effettuato dal Segretario Generale con l'assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:

- Consiglieri presenti n. 23
- Consiglieri votanti n. 14
- Consiglieri favorevoli n. 14 (Sindaco Fossi, Ciambellotti, Azzarri, Bini, Carovani, Galletti, Otranto, Prisco, Greco, Ciliberto, Stefanini, Tammaro, Bolognesi, Consigli)
- Consiglieri contrari n. 0
- Consiglieri astenuti n. 9 (Camilletti, Gandola, Quercioli, Cantini, La Grassa, Tagliaferri, Pizzirusso, Matteini, Ballerini)

DELIBERA

1) di procedere, nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze previsto dal comma 49 bis dell'articolo 31 della Legge 448/1998, alla stipula di convenzioni per la rimozione dei vincoli di cui trattasi, inserendo nelle stesse la seguente esplicita disposizione al fine di prevedere un conguaglio nel caso in cui il medesimo decreto ministeriale stabilisse in futuro diverse modalità di calcolo dei corrispettivi dovuti dai soggetti interessati:

*“Sono quindi fatti salvi e sin da ora accettati gli effetti derivanti dagli ulteriori eventuali conteggi da effettuarsi in virtù dell’emanazione del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di cui all’art. 31, comma 49-bis, L. 448/1998, come innovata dal D.L. 119/2018 e sua conversione in L. 136/2018, e con espressa reciproca accettazione dell’obbligo ad effettuare entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta in tal senso, il saldo definitivo in denaro da corrispondersi in favore della parte che risulterà creditrice all’esito di tale eventuale futura perequazione, rispetto a quanto già provvisoriamente calcolato e versato”;*

2) di incaricare il dirigente del Settore 4 - “Programmazione e gestione del territorio” alla stipula delle convenzioni di cui al punto precedente, con facoltà di apportarvi le eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si dovessero rendere necessarie;

3) di dare atto che le somme risultanti dalla stipula delle convenzioni previste dal presente atto saranno imputate al Cap. 000161002 “Introiti da gestione aree PEEP”, nel Titolo IV delle Entrate del Bilancio Comunale;

4) di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Arch. Letizia Nieri, Dirigente pro-tempore settore 4° "Programmazione e gestione del territorio";

5) di pubblicare il presente atto deliberativo all’Albo Pretorio ai sensi degli art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.

Quindi,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza del presente atto, al fine di avviare procedimenti per la stipula delle convenzioni per la cessione e/o svincolo aree;

PRESO ATTO altresì che al termine della votazione sopra rappresentato è tornato a far parte dell’adunanza il Consigliere Murgia; sono pertanto presenti n. 24 Consiglieri;

PROCEDUTO a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in oggetto, mediante appello nominale effettuato dal Segretario Generale e con l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:

- Consiglieri presenti n. 24
- Consiglieri votanti n. 16
- Consiglieri favorevoli n. 16 (Sindaco Fossi, Ciambellotti, Azzarri, Bini, Carovani, Galletti, Murgia, Otranto, Prisco, Greco, Ciliberto, Stefanini,



- Tammaro, Bolognesi, Consigli, Matteini)
- Consiglieri contrari n. 0
  - Consiglieri astenuti n. 8 (Camilletti, Gandola, Quercioli, Cantini, La Grassa, Tagliaferri, Pizzirusso, Ballerini)

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA AGLI ATTI DEL COMUNE.





Comune di Campi Bisenzio  
Città Metropolitana di Firenze

Allegato alla deliberazione  
C.C. n° 88 del 27-05-2020

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Determinazioni in merito alla rimozione del vincolo di determinazione prezzi degli edifici di edilizia residenziale pubblica. Addendum agli schemi di convenzione approvati con deliberazione C.C. 153 del 26/11/2013.**

---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il/La sottoscritto/a Dirigente/Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 7 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

Campi Bisenzio, 4/5/2020

II DIRIGENTE PRO TEMPORE  
4° Settore "Programmazione e gestione del territorio"  
Arch. Letizia Nieri  
Determinazione Dirigenziale 4° Settore n. 22 del 10.01.2020

---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dirigente del Settore "Risorse" esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, dell'art. 4 del regolamento comunale di contabilità e dell'art. 9 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

Campi Bisenzio, 5/5/2020

II DIRIGENTE DEL 3° SETTORE "Risorse"  
dott. Niccolò Nucci



Letto, approvato e sottoscritto

**Il Presidente**

f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI

**Il Segretario Generale**

f.to MARCO PANDOLFINI

---

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.